



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

accredito per i titoli emessi all'estero è il primo giorno lavorativo successivo all'esigibilità.

Pertanto, la banca non ha accolto il reclamo.

Con ricorso pervenuto il 15.2.2010, il ricorrente ha ribadito quanto già descritto in fase di reclamo. In particolare, ha affermato di non ritenere legittima l'applicazione del cambio di due giorni lavorativi antecedenti, in quanto modalità non prevista dalla *"normativa dell'Istituto in questione"* a differenza di quanto riportato nel documento di sintesi di una banca concorrente.

Pertanto, il ricorrente ha ribadito la richiesta di rimborso di Euro 919,29.

La banca ha risposto con *mail* giunta alla casella PEC il 6/9/2010.

In particolare, la convenuta ha sollevato preliminarmente un'eccezione di improcedibilità in quanto oggetto del ricorso è *"l'operazione di cambio a termine effettuata dalla [...] Banca in relazione ad un prestito obbligazionario"* e, quindi, la controversia *"verte[rebbe] su attività di investimento in strumenti finanziari collocati dalla Banca"* e, in definitiva, su servizi di investimento, la cui competenza è sottratta all'ABF.

Nel merito della controversia, la resistente ha confermato quanto già emerso nella fase di reclamo e in particolare la circostanza che, a fronte di titoli scaduti il 15.12.2009, ha applicato il cambio dell'11.12.2009, mentre il cliente ha chiesto il cambio del 15.12.2009.

La banca ha proseguito poi confermando quanto già riferito al cliente; in particolare, le condizioni applicate sono state pubblicizzate nei Fogli Informativi e, più specificamente, ha precisato che:

- il Foglio Informativo relativo alla *"Intermediazione in Cambi"* precisa che per *"negoziazione di divisa estera [...] s'intende la trasformazione di una divisa estera in euro, o viceversa, per consegna il 2° giorno lavorativo successivo alla data di contrattazione"*;
- il contratto per *"il servizio di deposito e custodia dei titoli"* sottoscritto dal cliente, all'art. 28, co. 1 (*Regolamento in altra divisa: cambio applicato e commissioni valutarie*) prevede che: *"qualora lo strumento finanziario oggetto dell'ordine comporti il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, il cambio a tal fine applicato sarà fissato nella giornata in cui il mercato dei cambi tratterà a pronti la divisa con valuta pari alla valuta di regolamento dell'operazione"*;
- a detta della banca, la previsione sul *"rischio di cambio [...] va coordinata con le modalità di funzionamento del mercato, per cui essendo uso dei mercati internazionali (aventi efficacia integrativa di contratto ai sensi dell'art. 1374 cod. civ.) lo scarto di valuta di due giorni lavorativi tra la data di negoziazione della divisa e quella di liquidazione dell'operazione, al fine di rendere disponibile il controvalore del rimborso dei titoli esteri alla scadenza, occorre necessariamente della valuta di due lavorativi antecedenti la scadenza stessa"*;
- quanto applicato dalla banca risulta tra l'altro coerente con le condizioni della banca concorrente segnalate dal cliente;
- l'operazione in parola è stata *"regolarmente rendicontata"* ed il ricorrente è una persona esperta *"nelle operazioni di intermediazione in cambi"*;
- a sostegno delle proprie ragioni, la convenuta ha citato anche un precedente dell'Ombudsman del 2008.

Pertanto, la banca ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato irricevibile e in subordine che venga respinto.

DIRITTO

La prima questione che questo Collegio ritiene opportuno affrontare è quella relativa all'eccezione di improcedibilità sollevata dall'intermediario resistente, il quale afferma non sussistere la competenza dell'ABF.

Ora, l'obiezione non pare cogliere nel segno in quanto, come sostenuto anche dalla dottrina in materia, il contratto di deposito titoli in amministrazione rientra tra i contratti bancari, presenta una causa tipica e può avere rilevanza e finalità autonoma.

Non a caso, la disciplina di trasparenza delle operazioni bancarie contempla il servizio di custodia e amministrazione tra quelle cui la stessa si applica. Tale contratto, peraltro, riveste spesso una funzione ancillare rispetto alla prestazione di servizi d'investimento.

Nella prassi si assiste, infatti, in prima battuta alla stipulazione di un contratto c.d. quadro – che il TUF chiama “contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento” – con cui l'intermediario assume l'obbligo di attivarsi per conto e nell'interesse del cliente, prestando tutti i servizi necessari o utili per l'investimento. A servizio del contratto da ultimo menzionato, si accompagna normalmente la stipulazione di altri contratti bancari collegati, di norma individuabili in un contratto di conto corrente e/o di deposito titoli.

Poiché, quindi, ci si trova innanzi ad un'ipotesi di rapporto contrattuale complesso, viene in rilievo il “criterio della prevalenza delle finalità” (di investimento o meno) previsto dalle Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia del 29.7.09, utilizzato per l'individuazione della disciplina di trasparenza – quella recata dal TUB in alternativa a quella del TUF – applicabile al “prodotto composto”.

La citata disciplina (sez.1, punto 1.1.) dispone che *“secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del T.U.F., le disposizioni [di trasparenza della Banca d'Italia] non si applicano ai servizi e alle attività di investimento né al collocamento di prodotti finanziari e alle operazioni e servizi che siano componenti di prodotti finanziari, sottoposti alla disciplina della trasparenza prevista dal medesimo T.U.F., salvo che si tratti di operazioni di credito al consumo disciplinate ai sensi del titolo VI, capo II, del T.U.*

Conseguentemente, le presenti disposizioni:

- *non si applicano ai servizi e alle attività di investimento come definiti dal T.U.F. e al collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento, quali, ad esempio, obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti derivati, pronti contro termine;*
- *in caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante non sia di investimento si applicano:*
 - *all'intero prodotto se questo ha finalità, esclusive o preponderanti, riconducibili a quelle di servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. (ad esempio, finalità di finanziamento, di gestione della liquidità, ecc.);*
 - *alle sole componenti riconducibili a servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. negli altri casi.*

In caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante sia di investimento, si applicano le disposizioni del T.U.F. sia al prodotto nel suo complesso



sia alle sue singole componenti, a meno che queste non costituiscano un'operazione di credito al consumo (alle quali si applica quanto previsto dalle presenti disposizioni)".

Ciò chiarito, deve ora rilevarsi che la doglianza avanzata dal ricorrente si riferisce ad una fattispecie che riguarda aspetti relativi non tanto alla prestazione di servizi di investimento, quanto all'esistenza di un contratto di deposito titoli in amministrazione (ed alle condizioni ad esso relative); può conseguentemente concludersi che la questione in esame rientra tra quelle di competenza dell'ABF.

Venendo ora all'esame del merito della controversia, va rilevato che la questione centrale per la soluzione del caso in questione riguarda le modalità di determinazione del tasso di cambio applicato alla conversione dell'obbligazione di \$ 75.000,00 in scadenza martedì 15.12.2009; in particolare, la banca ritiene di avere correttamente applicato il cambio €/€ del venerdì 11.12.2009, mentre il cliente chiede l'applicazione del cambio del 15.12.2009;

In proposito si deve tener presente che per operazioni in cambi a pronti si intendono le trasformazioni di una valuta in un'altra valuta con regolamento fino a due giorni lavorativi dalla data di stipulazione del contratto; il numero di giorni può effettivamente dipendere dagli usi. In particolare, il mercato internazionale dei cambi non è un mercato regolamentato e le condizioni a cui vengono negoziate le divise possono variare anche in relazione alla tipologia di controparte. Tuttavia, è fatto noto che spesso la data di consegna o "valuta di regolamento" viene fissata al secondo giorno lavorativo successivo a quello di contrattazione.

Più precisamente, con riferimento a quanto sostenuto dal ricorrente, si segnala che i dati riportati nel ricorso circa i cambi non si discostano in misura significativa dai cambi di riferimento presenti sul sito internet della Banca d'Italia, così come appare correttamente stimata la perdita lamentata con riferimento all'applicazione dei tassi di cambio dell'11.12.2009 sul valore nominale di \$ 75.000,00 e il tasso di cambio del 15.12.2009.

In base a quanto riportato nei documenti prodotti dalla banca resistente (in particolare nei Fogli Informativi e nel contratto di *dossier* titoli in essere tra le parti) deve rilevarsi che:

- a. sulle operazioni di *"intermediazione in cambi"* è previsto che la *"valuta di accredito per [gli] acquisti [della banca] dal cliente"* sia *" + 2 gg. lav. data operazione"*;
- b. per i titoli denominati in valuta estera, il contratto di *dossier* titoli (art. 28, comma 1°) prevede che *"il cambio a tal fine applicato sarà fissato nella giornata in cui il mercato dei cambi tratterà a pronti la divisa con valuta pari alla valuta di regolamento dell'operazione quindi - di norma - il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi"*;

Ciò chiarito, deve rilevarsi che, in base a quanto sopra esposto, il contratto stesso non fa un rimando esplicito al foglio sull'intermediazione in cambi e comunque la banca non ha fornito la prova di quanto affermato circa gli usi sui mercati internazionali dei cambi.

A ciò si aggiunga che, in base all'art. 28 del contratto di *dossier* titoli sopra richiamato, *"la valuta di regolamento dell'operazione"* corrisponde al *"giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa"* e, dunque, se le obbligazioni scadevano martedì 15.12.2009 (giorno di *"conclusione dell'operazione"*), la *"valuta di regolamento dell'operazione"* avrebbe dovuto essere mercoledì 16.12.2009.

Resta, quindi, da determinare quale fosse *"la giornata in cui il mercato dei cambi [avrebbe trattato] a pronti la divisa con valuta pari"* a mercoledì 16.12.2009.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il foglio informativo sull'intermediazione in cambi prevede 2 giorni lavorativi antecedenti (mentre la banca ha scelto la data dell'11.12.2009) e il termine di due giorni lavorativi antecedenti il 16.12.2009 sarebbe il 14.12.2009, data da prendere come riferimento per l'operazione in questione.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario regoli l'operazione in oggetto con riferimento al cambio \$USA/€ del giorno 14.12.2009.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO